



Berna, 6 giugno 2011

---

# **Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto tran- sfrontaliero (Convenzione di Espoo)**

## Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

---

## Sommario

1	Progetto sottoposto a indagine conoscitiva .....	3
2	Pareri pervenuti.....	3
3	Valutazione del progetto: sintesi.....	4
4	Valutazione generale del progetto.....	4
4.1	Cantoni.....	4
4.2	Associazioni mantello dell'economia attive a livello nazionale e altre associazioni dell'economia e associazioni professionali .....	5
4.3	Organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere.....	6
4.4	Istituzioni e commissioni federali e cantonali .....	6
4.5	Partiti.....	6
5	Valutazione dettagliata del progetto .....	6
5.1	Art. 2 Disposizioni generali .....	6
5.2	Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale .....	6
5.3	Art. 11 Riunione delle Parti.....	7
5.4	Art. 14bis Esame del rispetto delle disposizioni .....	7
5.5	Appendice I Lista delle attività .....	7
6	Altre osservazioni.....	8
7	Allegato: elenco dei destinatari consultati nell'ambito dell'indagine conoscitiva .....	9

## **1 Progetto sottoposto a indagine conoscitiva**

Il 19 marzo 2010, il DATEC ha avviato un'indagine conoscitiva sul progetto di approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. La procedura si è conclusa il 30 giugno 2010.

La Convenzione del 1991 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (qui di seguito: Convenzione) è stata firmata il 25 febbraio 1991 a Espoo (in Finlandia). È stata ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 ed è entrata in vigore il 10 settembre 1997. Al 12 aprile 2011 la Convenzione contava 45 Parti. La Convenzione istituisce un meccanismo d'informazione e di consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull'ambiente. Essa si applica alle 17 attività elencate nell'appendice I che «sono suscettibili di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante» e ad altre attività che le Parti convengono di assoggettare alla Convenzione.

Il 4 giugno 2004, la terza Riunione delle Parti ha adottato una decisione che prevede l'emendamento degli 2, 8, 11, 14 e 14bis e le appendici I e VI della Convenzione (decisione III/7). Detti emendamenti mirano a migliorare l'applicazione della Convenzione precisando alcune disposizioni e aggiornando l'appendice I, estesa tra l'altro alle nuove strade a quattro o più corsie, alle linee ad alta tensione, agli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e agli impianti eolici. Gli emendamenti si basano sull'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione della Convenzione e di altri accordi ambientali nonché sull'evoluzione dello strumento dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) a livello nazionale e internazionale.

## **2 Pareri pervenuti**

46 dei 71 destinatari a cui è stato inviato il progetto (cfr. elenco allegato) hanno risposto. Hanno inoltre preso posizione tre organizzazioni non consultate.

Hanno inviato un parere i Cantoni, le organizzazioni e le associazioni seguenti.

### **Cantoni**

Tutti i Cantoni hanno preso posizione.

### **Associazioni mantello dell'economia attive a livello nazionale**

- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)

### **Altre associazioni dell'economia e associazioni professionali**

- Organizzazione nazionale della costruzione (costruionesvizzera)
- Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC)
- Funivie Svizzere (FUS)
- Chemie Pharma Schweiz (SGCI)
- Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)

### **Organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere**

- Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (ProNatura)
- Associazione svizzera per la pianificazione nazionale (ASPAN)
- Associazione traffico e ambiente (ATA)
- World Wide Fund For Nature (WWF)

### **Istituzioni e commissioni federali e cantonali**

- Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (NAGRA)
- Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)
- Unione delle città svizzere (UCS)

## Non invitati

- Partito ecologista svizzero (I Verdi)
- Centre patronal
- Touring Club Svizzero (TCS)

### 3 Valutazione del progetto: sintesi

Nel complesso, i pareri espressi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono favorevoli alla ratifica degli emendamenti del 4 giugno 2004. Sulle 46 risposte pervenute, infatti, 33 approvano il progetto di ratifica, due con riserva. Sei organizzazioni respingono invece il progetto e cinque hanno rinunciato espressamente a prendere posizione (cfr. dettagli nella tabella seguente).

I Cantoni, le organizzazioni di protezione dell'ambiente e le istituzioni e commissioni federali e cantonali sono favorevoli alla ratifica, malgrado qualche osservazione riguardante il contenuto del rapporto esplicativo e una richiesta di riserva. Le associazioni economiche sono invece in maggioranza contrarie, principalmente poiché ritengono che le ripercussioni sull'economia svizzera non siano trascurabili e temono un incremento dei compiti amministrativi.

	Consultati	Risposte pervenute	Sì <sup>1</sup>	Sì con riserva <sup>2</sup>	No	Rinuncia esplicita a una presa di posizione
<b>Cantoni</b>	26 + Conferenza dei governi cantonali	26	23	1		2
<b>Associazioni mantello dell'economia</b>	6	5	1		2	2
<b>Altre associazioni dell'economia e associazioni professionali</b>	21	7	2	1	4	
<b>Organizzazioni di protezione dell'ambiente</b>	11	4	4			
<b>Istituzioni e commissioni federali e cantonali</b>	6	3	2			1
<b>Partiti</b>		1	1			
<b>Totale</b>	71	46	33	2	6	5

### 4 Valutazione generale del progetto

#### 4.1 Cantoni

Nel complesso, il progetto di emendamento è accolto favorevolmente dai Cantoni, benché alcuni auspichino precisazioni, nel rapporto esplicativo, sull'interpretazione e sulle ripercussioni di alcuni articoli (cfr. capitolo 5). 23 Cantoni approvano gli emendamenti, GR approva il progetto con riserva, TG approva gli emendamenti a condizione che non comportino un incremento dei compiti amministrativi, mentre OW e AI hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione, non confinando con i Paesi limitrofi.

<sup>1</sup> Sì: comprende anche i Cantoni, le associazioni o le organizzazioni favorevoli alla ratifica, ma che hanno espresso delle osservazioni sul contenuto del rapporto esplicativo

<sup>2</sup> Riserva: Cantoni, associazioni o organizzazioni che chiedono una ratifica con riserva

La maggior parte dei Cantoni ritiene che gli emendamenti non modifichino sostanzialmente la portata della Convenzione per i Cantoni e che permetteranno di migliorare l'applicazione della Convenzione senza bisogno di modificare il diritto interno svizzero.

JU precisa che, contrariamente a quanto figura nel rapporto esplicativo, l'approvazione degli emendamenti avrà delle ripercussioni per i Cantoni, poiché a essi compete una parte dell'applicazione della Convenzione e nell'appendice I sono definiti nuovi tipi di impianti, anche se il numero di progetti sottoposti alla Convenzione resterà esiguo e i compiti supplementari saranno limitati.

GR sottolinea che gli emendamenti rischiano di complicare e allungare le procedure di autorizzazione di progetti di carattere internazionale e che non apportano alcun miglioramento della cooperazione internazionale.

#### **4.2 Associazioni mantello dell'economia attive a livello nazionale e altre associazioni dell'economia e associazioni professionali**

Approvano gli emendamenti le quattro associazioni seguenti: USS, che è dello stesso avviso di ProNatura; AES, malgrado alcune reticenze sull'articolo 2; FUS a patto che non siano generati costi supplementari; e TCS con una riserva in relazione all'attività 7b dell'appendice I. L'USI e l'USC hanno espressamente rinunciato a una presa di posizione.

La maggioranza delle associazioni mantello dell'economia attive a livello nazionale e delle altre associazioni economiche e associazioni professionali, *economiesuisse*, USAM, *costruionesvizzera*, SSIC, SGCI e Centre patronal, è invece contraria agli emendamenti.

Queste sei associazioni formulano delle riserve nei confronti di tutti gli impegni internazionali in materia ambientale. La maggior parte di esse ritiene che non sia necessario armonizzare oltre la legislazione nazionale con altri accordi internazionali che vanno nella stessa direzione. Con la netta maggioranza degli ambienti economici, avevano già respinto la ratifica della Convenzione di Aarhus<sup>3</sup> in procedura di consultazione. Considerano la ratifica degli emendamenti alla Convenzione di Espoo un modo nascosto di approvare la ratifica della Convenzione di Aarhus, a cui si fa riferimento nella decisione III/7, e avanzano gli stessi argomenti di rifiuto del progetto, in particolare la pressione esercitata sugli ambienti della costruzione per divulgare i loro segreti aziendali.

*costruionesvizzera* e la SGCI ritengono che lo strumento dell'EIA sia già abbastanza sviluppato e che la Svizzera disponga già di una legislazione rigorosa in materia di protezione dell'ambiente. Queste due associazioni non vedono quindi alcun bisogno di limitare il proprio margine di manovra a livello nazionale mediante obblighi internazionali.

Le stesse sei associazioni temono che gli emendamenti indeboliscano la piazza economica svizzera sul piano tecnologico e su quello della pianificazione del territorio. Ritengono che la valutazione delle ripercussioni economiche sulla Svizzera contenuta nel rapporto esplicativo sia erronea – il rapporto indica che verosimilmente non vi saranno ripercussioni – e deplorano la mancanza di una «analisi d'impatto della regolamentazione» o addirittura di uno «studio di compatibilità – PMI».

Oltre al timore di costi supplementari, *economiesuisse*, l'USAM, *costruionesvizzera*, la SSIC e la SGCI temono che gli emendamenti comportino un incremento dei compiti amministrativi e ritardi nei progetti di costruzione.

L'USAM rileva che secondo la decisione III/7 le Parti che non hanno approvato gli emendamenti hanno comunque sempre la possibilità di partecipare alle attività legate alla Convenzione. *costruionesvizzera* ritiene che, siccome gli emendamenti sono stati ratificati solo dalla metà delle Parti necessarie per la loro entrata in vigore, una ratifica da parte della Svizzera non è urgente.

---

<sup>3</sup> Convenzione del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

### **4.3 Organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere**

Le quattro organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere che hanno preso posizione – ProNatura, WWF, ASPAN e ATA – approvano gli emendamenti.

ProNatura, il WWF e l'ATA plaudono lo sforzo fatto per migliorare l'informazione e la consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull'ambiente. Queste organizzazioni rilevano tuttavia una mancanza di chiarezza e d'informazione nella decisione III/7 e nel rapporto esplicativo, che considerano troppo succinto nel suo contenuto. In particolare, il rapporto non fornisce alcuna giustificazione in merito all'inserimento dei nuovi articoli. Esse deplorano inoltre che non sia prevista alcuna disposizione vincolante in materia di risoluzione delle controversie nel settore dell'ambiente a livello internazionale.

### **4.4 Istituzioni e commissioni federali e cantonali**

La DCPA e l'UCS approvano gli emendamenti e la NAGRA ha espressamente rinunciato a una presa di posizione.

### **4.5 Partiti**

I Verdi approvano gli emendamenti e si associano al parere di ProNatura.

## **5 Valutazione dettagliata del progetto**

### **5.1 Art. 2 Disposizioni generali**

*All'articolo 2, dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita: «11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare il contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita deve poter partecipare alla procedura, secondo modalità adeguate.»*

L'emendamento dell'articolo 2 ha suscitato numerosi commenti. Da un lato, l'emendamento è approvato dal Canton BS e dall'UCS, anche se potrebbe generare ritardi. Dall'altro, esso è criticato da altre organizzazioni e associazioni consultate.

Il Canton BL richiama l'attenzione sul fatto che la procedura di cui all'articolo 8 OEIA<sup>4</sup> (indagine preliminare e capitolato d'onere) corrisponde a quella menzionata all'articolo 2 paragrafo 11 della Convenzione. Inoltre, la Parte colpita sarà coinvolta sin dalla procedura d'indagine preliminare, contrariamente alla prassi in vigore finora. Per i Cantoni, ne deriveranno quindi costi supplementari di coordinamento per i progetti con un impatto sull'ambiente transfrontaliero. Il Cantone auspicherebbe pertanto delle precisazioni in merito nel rapporto esplicativo.

costruzione svizzera ritiene che detto emendamento limiterà in futuro il margine di manovra dei progetti soggetti alla Convenzione e allungherà la procedura di EIA nel contesto transfrontaliero. L'USAM e l'AES rilevano che la nuova disposizione comporterà l'elaborazione di documenti supplementari, rendendo così la procedura più costosa e più lunga.

Secondo la SSIC, per definire il contenuto del rapporto d'impatto sull'ambiente in collaborazione con la Parte colpita, non è necessaria una procedura supplementare.

Infine, ProNatura, il WWF, l'ATA e l'USS considerano superfluo questo paragrafo dal momento che la partecipazione della Parte colpita è già prevista all'articolo 5 in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 della Convenzione.

### **5.2 Art. 8 Cooperazione bilaterale e multilaterale**

*All'articolo 8, dopo Convenzione inserire «e di ogni protocollo della stessa di cui sono Parti».*

---

<sup>4</sup> Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, RS 814.011

Secondo ProNatura, il WWF, l'ATA, I Verdi e l'USS, questo complemento redazionale non apporta diritti supplementari e un protocollo aggiuntivo non favorisce un'applicazione unitaria della Convenzione: l'articolo 2 paragrafo 8, 9, 10 e l'appendice VI paragrafo 1 della Convenzione permettono già alle parti di formulare riserve.

### **5.3 Art. 11 Riunione delle Parti**

*All'articolo 11, sostituire il paragrafo 2 lettera c) con un nuovo testo che recita: «c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione di organi competenti aventi l'esperienza pertinente per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;»*

*Alla fine dell'articolo 11, inserire due nuove lettere che recitano: «g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione; h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»*

La SSIC ritiene che non siano necessari nuovi organi sussidiari per applicare la Convenzione.

L'USAM teme che questo emendamento comporti un incremento dei compiti amministrativi, e che la Svizzera debba applicare misure senza poter partecipare ai processi decisionali. Ritiene inoltre che la creazione di comitati di esperti non migliora i processi decisionali.

costruionesvizzera teme che l'adozione di protocolli estenda troppo il campo d'applicazione della Convenzione. Il Centre patronal ricorda anche che nel dicembre 2009 il Consiglio nazionale ha respinto i nove protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi.

Infine, ProNatura, il WWF, l'ATA e l'USS ritengono che la versione attuale dell'articolo 11 autorizzi già gli emendamenti (e i protocolli) e la creazione di organi sussidiari e che, di conseguenza, questo articolo non richieda modifiche.

### **5.4 Art. 14bis Esame del rispetto delle disposizioni**

*Dopo l'articolo 14, inserire un nuovo articolo che recita: «Art. 14bis Esame del rispetto delle disposizioni, 1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi. 2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»*

La SSIC ritiene che non sia necessario elaborare un rapporto sull'esame del rispetto delle disposizioni della Convenzione da sottoporre alla Riunione delle Parti. L'USAM e costruionesvizzera temono inoltre che l'articolo 14bis comporti un incremento dei compiti amministrativi e dei costi associati, a danno delle imprese.

### **5.5 Appendice I Lista delle attività**

*Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione.*

Vari Cantoni (ZU, NW, GL, SG, AR, SO) e la DCPA accolgono favorevolmente il fatto che non tutte le attività siano determinate con esattezza, ad esempio con un valore soglia, ma che si lasci un margine di apprezzamento (p. es. l'attività 14 «Grandi cave»). Sarà così possibile decidere di volta in volta se un progetto rientra nel campo d'applicazione della Convenzione o meno.

Il Canton BE approva in particolare l'inserimento dell'attività 2b, ossia lo smantellamento o il declassamento di centrali nucleari e altri reattori nucleari. Dal canto suo, l'ASPAN accoglie favorevolmente in particolare l'integrazione della costruzione di nuove strade a quattro o più corsie, degli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, della costruzione di linee ad alta tensione e degli impianti eolici (attività 7b, 10b, 21 e 22).

Il Canton TG ritiene che per la Svizzera e gli Stati ad essa limitrofi non sia necessario nell'appendice I gli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani, gli impianti di trattamento delle acque di scarico e gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (attività 10b,

19 e 20), dal momento che in questi Stati la realizzazione di tali progetti è disciplinata in modo tale da escludere emissioni transfrontaliere. Nell'ottica dell'insieme della Convenzione, il Cantone approva tuttavia l'integrazione di queste attività nell'appendice I.

Il Canton ZG rileva che la nuova attività 21 «Costruzione di elettrodotti aerei» può ostacolare l'approvvigionamento elettrico della Svizzera nonché il suo mercato dell'energia elettrica, da cui dipende fortemente l'economia nazionale, e invita la Confederazione a prestare particolare attenzione a tale aspetto.

Per il Canton JU è di attualità la nuova attività 22 «Centrali eoliche»: sono infatti all'esame progetti vicini alla frontiera francese. JU è dell'avviso che sarebbe utile se la Confederazione esaminasse la cornice entro la quale deve essere applicata la Convenzione e pubblicasse raccomandazioni al riguardo.

Contrariamente ad altri Cantoni, il Canton GR formula delle riserve. Constata che le attività enumerate nell'appendice I contengono formulazioni imprecise (p. es. l'attività 22 «Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento») e si chiede quale sia il margine di apprezzamento e chi lo stabilisca di volta in volta.

Il Canton GR segnala inoltre che la definizione di « Semiautostrada » (attività 7a) è inadeguata. In base a tale definizione, il Canton GR disporrebbe di numerose « Semiautostrada », essendo vietato fermarsi e stazionare su tutte le strade cantonali. In proposito, la Confederazione dovrebbe apportare le precisazioni necessarie mediante osservazioni ufficiali o riserve della Svizzera.

Il TCS teme dal canto suo che la ratifica degli emendamenti rappresenti un ostacolo allo sviluppo dell'infrastruttura stradale svizzera, che subisce già ritardi, e giudica sfavorevole l'integrazione nell'appendice I dell'attività 7b «Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie». Il TCS chiede pertanto che gli emendamenti siano approvati con una riserva relativa all'attività 7b.

L'USAM ritiene che l'integrazione di queste nuove attività nel campo d'applicazione della Convenzione ostacoli la libertà imprenditoriale.

## **6 Altre osservazioni**

L'assoggettamento al referendum facoltativo della ratifica degli emendamenti alla Convenzione di Espoo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.<sup>5</sup> è approvato dai Cantoni AR, SG e NW e dalla DCPA. Il Canton GR rileva invece che vi è una contraddizione tra il fatto di sottoporre gli emendamenti al referendum facoltativo e di aver indetto solo un'indagine conoscitiva invece di una procedura di consultazione.

Infine, il Canton GR e il Centre patronal constatano una mancanza di chiarezza in merito alla portata giuridica dell'emendamento dell'appendice I. Il rapporto esplicativo menziona infatti da un lato che la Convenzione non è più vincolante del diritto svizzero e dall'altro che gli emendamenti contengono disposizioni importanti che fissano norme di diritto.

---

<sup>5</sup> Costituzione, RS 101

## **7 Allegato: elenco dei destinatari consultati nell'ambito dell'indagine conoscitiva**

### **Cantoni**

- Zurigo (ZH)
- Berna (BE)
- Lucerna (LU)
- Uri (UR)
- Svitto (SZ)
- Obvaldo (OW)
- Nidvaldo (NW)
- Glarona (GL)
- Zugo (ZG)
- Friburgo (FR)
- Soletta (SO)
- Basilea Campagna (BL)
- Basilea Città (BS)
- Sciaffusa (SH)
- Appenzello Esterno (AR)
- Appenzello Interno (AI)
- San Gallo (SG)
- Grigioni (GR)
- Argovia (AG)
- Turgovia (TG)
- Ticino (TI)
- Vaud (VD)
- Vallese (VS)
- Neuchâtel (NE)
- Ginevra (GE)
- Giura (JU)
- Conferenza dei governi cantonali

### **Associazioni mantello dell'economia attive a livello nazionale**

- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera degli imprenditori (USI)
- Unione svizzera dei contadini (USC)
- Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Travail.Suisse

### **Altre associazioni dell'economia e associazioni professionali**

- Allium – Allianz Umwelt
- Organizzazione nazionale della costruzione (costruionesvizzera)
- Associazione svizzera dell'industria degli inerti e del calcestruzzo (ASIC)
- Fédération des Entreprises Romandes (FER)
- Federazione svizzera degli urbanisti (FSU)
- Associazione dei produttori di uova svizzeri (GalloSuisse)
- Svizzera Turismo
- Federazione svizzera del turismo (FST)
- Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB)

- Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC)
- Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA)
- Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS)
- Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (asep)
- Funivie Svizzere (FUS)
- Chemie Pharma Schweiz (SGCI)
- Association pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse (Suisse Eole)
- Association Suisse pour la viande bovine de qualité (Swiss Beef)
- Alliance environnement
- Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
- Associazione per il diritto dell'ambiente (ADA)
- Associazione svizzera degli ingegneri ed esperti del traffico (SVI)

#### **Organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere**

- Greenpeace Svizzera (Greenpeace)
- Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (ProNatura)
- Rheinaubund, Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Heimat
- Associazione svizzera per la pianificazione nazionale (ASPAN)
- Fondazione svizzera della Greina per la protezione dei corsi d'acqua alpini (FSG)
- Fondazione svizzera dell'energia (SES)
- Federazione svizzera di pesca (FSP)
- Fondazione svizzera per la tutela e la cura del paesaggio (FP)
- Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch)
- Associazione traffico e ambiente (ATA)
- World Wide Fund For Nature (WWF)

#### **Istituzioni e commissioni federali e cantonali**

- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)
- Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (NAGRA)
- Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)
- Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC)
- Associazione dei Comuni svizzeri (ACS)
- Unione delle città svizzere (UCS)